



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 1/20



Ministero della Salute

Piano nazionale delle attività di
controllo sui prodotti chimici
Anno 2016

29 febbraio 2016



**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI
REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH) E (CE) N. 1272/2008 (CLP)
ANNO 2016**

Il presente Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'Accordo CSR N. 88/2015.

**1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE
PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL
FORUM DELL'ECHA**

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:


- sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale;
- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui agli Allegati XIV e XVII del REACH;
- prodotti fitosanitari (codice NACE 20.2);
- prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito (codici NACE 20.4 e 20.5);
- prodotti detergenti e deodoranti per l'ambiente (codici NACE 20.4 e 20.5).

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015;
- imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui art. 29 del D. Lgs. 152/06;
- imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
- imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale (di seguito «AC nazionale») secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale RIPE/PD NEA;
- data base Regionali, ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveneni (CAV);
- flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane.



1.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>, SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
- sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di restrizione;
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Reg REACH);
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH);
- verifica della conformità delle SDS (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. 2015/830);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Reg. CLP: fatto salvo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 61, paragrafo 4, secondo periodo del medesimo Reg. CLP);
- verifica degli obblighi di notifica all'ECHA (art. 40 Reg. CLP);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg REACH e art. 49 Reg. CLP).

1.4 - Quantificazione numerica dei controlli


Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e Province autonome (PA) di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 Ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, programmano per l'anno 2016 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le PA comunicano, entro il 29 febbraio 2016, all'AC nazionale il numero di controlli programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni sopra citato.

Laddove non risulti ancora formalizzata l'organizzazione regionale per l'espletamento delle attività di controllo di cui al presente Piano, l'AC nazionale procede direttamente all'esecuzione delle attività di controllo, concordando tempi e modalità con la Regione o Provincia Autonoma interessata.

E' auspicabile che ogni Regione e PA migliori o mantenga il livello quantitativo di controlli effettuati nell'anno precedente, tenendo presente che il numero minimo di controlli è pari a 5.

A livello nazionale è raggiunto, entro il 30 giugno 2016, almeno l'obiettivo quantitativo minimo stabilito dall'ECHA nell'ambito del secondo progetto pilota sull'autorizzazione.



1.5 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro il 10 luglio 2016, le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il secondo progetto pilota autorizzazione, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro e non oltre il 28 febbraio 2017 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-4, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 28 febbraio 2017 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2016 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in tabella 1.

2. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all'All. XVII Reg. REACH;
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'all. XIV del regolamento REACH.

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese


- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015;
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui art. 29 D.Lgs 152/06;
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
- Imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale RIPE/PD NEA;
- data base ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane.

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni - di cui all'All. XVII Reg. REACH - dei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli, giocattoli (tabella 2);



- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) e ai quantitativi.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e restrizione (Titoli VII e VIII Reg. REACH).

2.4 - Quantificazione numerica dei controlli analitici

Le Regioni e le PA comunicano, entro il 29 febbraio 2016, all'AC nazionale il numero di controlli analitici programmati.

2.5 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il 10 luglio 2016, le Regioni e PA che aderiscono al secondo progetto pilota sull'autorizzazione trasmettono all'AC nazionale gli esiti dei controlli analitici effettuati entro il 30 giugno 2016 e redatti secondo indicazioni del Forum dell'ECHA.

Entro e non oltre il 28 febbraio 2017 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-4, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 28 febbraio 2017 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2016 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.


Quanto indicato è riportato sinteticamente in tabella 1, "Schema rendicontazione dei controlli".

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 Ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, danno riscontro per l'anno 2016 alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un



- controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 Ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR); per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
 - e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29 Ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) formato negli specifici corsi istituzionali.
 - f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC nazionale.
 - g. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte in linea con quanto stabilito dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le PA riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli (Rep. Atti n.88/CSR del 7 maggio 2015) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 1 del presente documento.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di una azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e Laboratori di controllo di cui all'Accordo Stato Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n.88/CSR).

5. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30.6.2017 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e dell'ISS – CSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei Regolamenti REACH e CLP.





Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Progetto pilota autorizzazione n. 2	10.07.2016	Trasmissione alla AC nazionale del format predisposto dal Forum dell'ECHA.
Progetto REF-4	28.02.2017	Trasmissione alla AC nazionale del format predisposto dal Forum dell'ECHA.
PNC 2016 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	28.02.2017	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.


Tabella 2: Schema individuazione target per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza-Allegato REACH	voce XVII	Matrici/prodotti
Articoli in plastica; tessile e pelli; giocattoli; gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; fabbricazione e commercio di oggetti di uso domestico.	13; 14; 15; 19.20; 22.2; 32.1; 32.3; 32.4; 47.5	IPA-50		Attrezzature e abbigliamento per lo sport; utensili per la casa; articoli tessili e in pelle; giocattoli; cinturini di orologi; bracciali; maschere; fasce per capelli.
Costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI-47		Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cd-23 Ni-27 Pb-63		Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche.
Plastiche, e gomma e articoli in plastica	20.1; 21.20; 22.2	Cd-23		Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1.
Metallurgia	24	Cd-23		Leghe per brasatura
Tessile e pelli	13; 14 e 15	Coloranti azoici-43 Cr VI-47		Articoli tessili e in pelle.
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52 Coloranti azoici-43		Giocattoli, articoli di puericoltura, articoli tessili e in pelle.
Colle, adesivi sintetici	20.52 e 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5		Colle, adesivi sintetici.
Incensi	20.4	Benzene-5		Bastoncini di incenso, profumatori per ambiente.
Vernici	20.3	Toluene-48		Vernici spray.
Fabbricazione di prodotti chimici	20	Triclorobenzene-49		Sostanze e miscele.
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli	24; 28; 29	Amianto-6		Articoli.
Plastiche, tessile e apparecchiature elettriche/elettroniche	20.1; 21.20; 22.2, 13, 14, 26.1,	Difenil etero, ottabromo derivato-45		Articoli in plastica, articoli tessili e apparecchiature elettriche/elettroniche.



Giocattoli	27, 29.31 32.4	Dimetilfumarato-61	Giocattoli e parti di essi
Costruzione di navi e imbarcazioni, pesca, acquicoltura.	30.1, 03.1, 03.2, 20, 13, 36.0	Composti del mercurio-18	Sostanze o miscele per: a) impedire l'incrostazione di: carene di imbarcazioni, gabbie, galleggianti, reti e altre apparecchiature o impianti utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; b) protezione legno; c) impregnazione tessuti; d) trattamento acque per uso industriale.
Fabbricazione prodotti chimici.			
Industrie tessili.			
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.			
Costruzione di navi e imbarcazioni, pesca, acquicoltura.	30.1, 03.1, 03.2, 20, 36.0	Composti dell'arsenico-19	Sostanze o miscele per: a) impedire l'incrostazione di: carene di imbarcazioni, gabbie, galleggianti, reti e altre apparecchiature o impianti utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; b) protezione legno; c) trattamento acque per uso industriale.
Fabbricazione prodotti chimici.			
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.			

[Handwritten signature]



Allegato 1

Attività di controllo analitico 2016

Ai fini della realizzazione delle attività analitiche per i controlli previsti nel presente Piano, in merito alla verifica della conformità con gli obblighi di restrizione, autorizzazione, classificazione di pericolo di sostanze e miscele e verifica della correttezza delle SDS, le tabelle A, B e C riportano per ciascuna ricerca sostanza/matrice, il riferimento normativo e, ove rilevanti, i metodi di prova, le tecniche analitiche, le relative caratteristiche di performance, i referenti dei laboratori.

Tabella A- Restrizioni


Prodotto /matrice	Sostanza	Voce ANLXVI REACH	Metodo di riferimento di cui all'allegato XVII del REACH ¹	Altro metodo ufficiale (europeo o nazionale) ²	Metodo normato ³	Altri metodi ⁴	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti
Colle	Benzene	S. Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso				EPA 5021A.2014 + EPA 8260C.2006	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella
									ARPA Veneto	G. Formenton
									ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni

¹ Metodo di riferimento ove riportato nell'Allegato XVII del REACH

² Altro metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.


³ Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEN, ISO, ecc)

⁴ Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Riferenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.




Prodotti di consumo	a) BbP b) BcP c) BaA d) CHR e) BbFA f) BbFA g) BkFA h) DBAaA	50.5 Divieto per articoli, componenti in gomma o plastica 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente in plastica o gomma) 50.6 Giocattoli e articoli di puericoltura 0,5 mg/kg (0,0005 % del peso di tale componente)				Metodo interno	GC/MS		ARPA Piemonte	M.Fontana, G.Mulatero
Vernici spray	Toluene	48 Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso				Metodo interno EPA 5035A,2002 + EPA 8260C,2006 EPA 5021A,2014 + EPA 8260C,2006	GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Piemonte ARPA Veneto ARPA Lazio ARPA EMR	M.Fontana, G.Mulatero G.Fornenton L.Arcangeli, C.Dominici, C.Muscarella L.Rossi, C.Giovoni A.Fava A.Baj
				UNI EN 11890-2, 2013 (escluso spray)			GC/MS	0,01%	Regione Lombardia – ASST di Monza Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionali e Ospedale di Desio	
				UNI EN ISO 11890-2, 2013			GC/MS			

[Handwritten signature]




Collocamento	Sostanze e miscele	48. Divieto come sostanza o in miscele in cui è contenuta in peso $\geq 0,1\%$	49. Divieto come sostanza in cui è contenuta in peso in $\geq 0,1\%$	UNI EN ISO 11890-2:2013	Metodo	GC/MS	0,01%	Regione	A Baj
	Toluene				EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	Regione Lombardia - ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionali e Ospedale di Desio	G. Formenton
	Clorobornio	32. Divieto come sostanza $\geq 0,1\%$ in peso in miscele			Metodo interno U.RP.M674 (cod.ARPA)	GC/MS		ARPA Piemonte	M.Fontana, G.Mulatero
					EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA EMIR	I. Rossi, C.Giovoni
					Metodo interno	HSGC/MS		Regione Lombardia - ATS della Città Metropolitana di Milano - Laboratorio di prevenzione	S. Vitaliti
					Metodo Interno	SPME-GC/MS		ARPA Liguria	S. Lottici, M.Giarbano
					EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA Lazio	L.Arcangeli, C.Dominici, C.Muscarella
					EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G.Formenton
					EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G.Formenton

[Handwritten signature]



Citochleria Biotatteria	Nichel	miscela	Norme adottate dal Comitato europeo di normatizzazione (CEN) Comunicazione della Commissione (2016/C 014/04) nell'ambito dell'applicazione del Reg. (CE) REACH	UNI EN 1811:2015	ICP/OES, ICP/MS, GFAAS	Regione Lombardia - ATS dell'Insubria - Laboratorio di Prevenzione	C. Lionetti
		27. Basso di cessione 0,2 µg/cm ² /week; tasso di cessione 0,5 µg/cm ² /week.				ARPA Piemonte	M. Fontana, G. Mulatiero
						ARPA Veneto	G. Formenton
						ARPA Campania	M. Gallo
						ARPA Bolzano	L. D'Ambrósio F. Ciesca
						ARPA Puglia	M. Spataro, P.L. Martino
						ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Domnici, C. Muscarella
				UNI EN 1811:2015 + EPA 6010C:2007	ICP/OES	ARPA Liguria	S. Lottici, M. Carbarino
		43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc >30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi.	Reg. (UE) 126/2013 che modifica l'allegato XVII	(caotio) UNI EN ISO 17234-1:2010- EC 1:2011 (ammine aromatiche)	HPLC/DAD (quantificazione), HPLC/MS, TLC e HPTLC, GC/FID e/o GC/MS, CE/DAD		
Articoli tessili e in cuoio	Coloranti azoici			(caotio) UNI EN ISO 17234-2:2011 (4-aminotoluene)	UHPLC-DAD- HR-MS (Orbitrap)	ARPA Bolzano	F. Ciesca, L. D'Ambrósio



	Cadmio	23.10 - Divieto di immissione o uso in conc. \geq 0,01 % in peso del metallo						CPSC-CH-E1001-08.3	ICP-OES, FLAA, GFAA, ICP-MS XRF (screening)	1 mg/kg	LSP Palermo	M.A. De Luca M.F. Swillo
Cineattori e additivi per l'industria	a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) b) Dibutyl phthalate (DBP) c) Benzyl butyl phthalate (BBP)	51.1-51.2 Divieto di immissione o uso in conc. $>$ 0,1 % in peso del materiale plastificato						EPA 6010D-2014 CPSC-CH-C1001-09.3	ICP/OES GC/MS	0,03 %	ARPA Veneto Regione Lombardia - ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale e Ospedale di Desio	G. Formenton A. Baj
		52.1-52.2. Divieto di immissione o utilizzo o come sostanze o in miscela in conc. $>$ 0,1 % in peso del materiale plastificato			UNI EN 71-2006			CPSC-CH-C1001-09.03	GC/MS GC/MS GC/MS			ARPA Puglia ARPA EMR ARPA Lazio
	a) Di- "isononyl" phthalate (DINP) b) Di- "isodecyl" phthalate (DDEP) c) Di-n-octyl						Metodo interno		HPLC-DAD		APPA Bolzano	F. Ciesa, L.D' Ambrosio
							CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS		0,03%	Regione Lombardia - ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale e Ospedale di Desio	A. Baj



apparecchiature o impianti utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura a) b) protezione legni; c) impregnazioni e tessuti; d) trattamento acque per uso industriale.	Composti dell'Arsenico	19. Non sono consentiti l'ammissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele				Metodo interno MP/06	ICP/MS		LSP Palermo	M.A. De Luca
Sostanze o miscele per: a) impedisce l'erosione di cariche di imbarcazioni, galleggianti, reti e altre apparecchiature o impianti utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura b) protezione legni; c) trattamento acque per uso industriale										




Tabella B- Autorizzazioni

Prodotto Inatrice	Sostanza	Voce Ann. XIV- REACH	Altro metodo ufficiale (europeo o nazionale) ⁵	Metodo normato ⁶	Altri metodi ⁷	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti
Miscela e/o arrecchi	5-ter-butil-2,4,6- trinitro-m-xilene (Musk Xylene)	1			Metodo interno	GC/MS	0.4 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton
Miscela (Inchiostri per tatuaggi, coloranti)	MDA (4,4'- Diammidodiphenil- etilene)	2		UNI EN ISO 17234-1:2010 (riferimento altri settori)	Metodo interno U.RP.M831 (Cod. ARPA)	GC/MS		ARPA Piemonte	M. Fontana, G. Mulatiero
Vetro e miscela	Triossido di diarsenico	8			EPA 6010D:2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton

⁵ Altro metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi europei e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato e riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.

⁶ Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).

⁷ Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.




Tabella C- Classificazioni

Prodotto /matrice	Tipo di verifica	Laboratorio	Referenti
Vernici, colle, adesivi	Verifiche di conformità della classificazione e etichettatura	ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino
		ARPA EMR	C. Govoni, L. Rossi
Vernici, colle, adesivi	Verifica di conformità della classificazione, etichettatura e SDS di prodotti fitosanitari	ARPA EMR	C. Govoni, L. Rossi